

Scudo per le comunicazioni tra il difensore e il suo assistito

Riforma penale

Rafforzato il divieto di intercettare: obbligatorio interrompere le operazioni

In precedenza le sentenze ammettevano la captazione con controllo successivo

Guido Camera

Stop all'intercettazione delle conversazioni tra l'avvocato e il suo assistito e ampliamento del divieto di acquisizione delle comunicazioni tra il difensore e l'imputato a quelle intercorse «in ogni forma». Sono i nuovi presidi introdotti dalla riforma penale voluta dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio (legge 114/2024), in vigore dal 25 agosto scorso. Nelle nuove norme ci sono anche interventi volti a limitare la pubblicazione e la circolazione delle intercettazioni e a tutela della riservatezza dei terzi estranei al procedimento penale che rafforzano quelli già approvati dal Parlamento poco meno di un anno fa, con la legge di conversione del decreto legge 105/2023.

Avvocati e assistiti

Le prime modifiche si inseriscono nell'articolo 103 del Codice di procedura penale. La disposizione individua le garanzie di libertà del difensore funzionali all'esercizio del diritto di difesa, che sono compromesse se non è salvaguardata la possibilità per l'accusato di parlare con il proprio avvocato senza il rischio di intrusioni da parte dell'autorità giudiziaria: intrusioni che comportano la possibilità per gli inquirenti di conoscere circostanze coperte dal segreto professionale, sbilanciando in favore dell'accusa il principio costituzionale di parità tra le parti.

Il divieto di intercettazione delle conversazioni e comunicazioni con il difensore era già vigente. Ma ora la riforma ha introdotto l'obbligo di interruzione dell'attività di intercettazione, mentre in precedenza era pre-

Interventi in successione

1

2023

Decreto legge 105

La legge di conversione del decreto legge 105 ha disposto che nei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria possano essere trascritte solo le intercettazioni rilevanti per le indagini (anche a favore dell'indagato), mentre non si possono riportare espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti

visto solo un controllo postumo da parte del giudice sul contenuto dei colloqui. Tanto che la Cassazione aveva ricordato più volte che è sempre legittima l'intercettazione della comunicazione tra difensore e assistito, salvo accertarne caso per caso e solo a posteriori il contenuto e, soltanto se ne riconosce la natura difensiva, deve ritenersi inutilizzabile la captazione (da ultimo, si veda Cassazione, sentenza 5452/2024).

Ora questo schema non è più lecito: il nuovo comma 6-ter dell'articolo 103 del Codice di procedura penale stabilisce che gli inquirenti sono obbligati «a interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione rientra tra quelle vietate». Il divieto di acquisizione e utilizzazione si amplia a «ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore». È un chiaro riferimento a messaggi vocali e whatsapp, visto che la Corte costituzionale (sentenza 170/2023) li ha equiparati alla corrispondenza, mentre in precedenza la giurisprudenza li riteneva dei meri documenti. Il divieto non opera solo se l'autorità giudiziaria ha fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

Limiti alla pubblicazione

La legge 114/2024 prevede poi il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazio-

2

2024

Legge 114

La riforma voluta dal ministro Nordio rafforza il divieto di intercettare le conversazioni tra l'avvocato e il suo assistito. Previsto inoltre il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel dibattimento

ni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel dibattimento. Inoltre, non è più possibile rilasciare copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione a soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori, anche se è venuto meno il segreto di indagine. Si tratta di una regola volta a evitare la legittimazione dei giornalisti a ottenerle per l'esercizio del diritto di cronaca, visto che il divieto viene meno solo se la richiesta è motivata dall'esigenza di utilizzare le intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.

La riservatezza dei terzi

Nei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria non devono essere riportati i dati personali di soggetti diversi dalle parti o circostanze che consentano di identificarli. I dati personali dei terzi non possono più comparire anche nell'ordinanza di custodia cautelare, salvo che sia indispensabile per la compiuta esposizione, e devono rimanere segreti quando sono custoditi nell'archivio delle intercettazioni, del quale è responsabile il Procuratore della Repubblica.

Queste modifiche seguono quelle



Dal 25 agosto previsti nuovi limiti alla pubblicazione dei contenuti e tutele per i terzi

3

IN GESTAZIONE

Proposte di legge

In Parlamento stanno avanzando altre due proposte di legge in materia di intercettazioni. La prima disciplina il sequestro degli smartphone e dei dati che contengono. La seconda veicola, tra l'altro, la previsione del limite totale di durata di 45 giorni per le operazioni di intercettazioni, salvo necessità concrete e motivate

introdotte nel 2023 dalla legge di conversione del decreto 105, che aveva previsto la trascrizione nel brogliaccio solo del contenuto delle intercettazioni rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta a indagine, nonché il divieto di riportare espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini. Il Pm deve dare indicazioni e vigilare affinché i brogliacci siano redatti conformemente dalla polizia giudiziaria. Lo stesso provvedimento ha sancito che le intercettazioni possono essere utilizzate in altri procedimenti solo se riguardano reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, escludendo quelli indicati dall'articolo 266 comma 1 del Codice di procedura penale; ha poi previsto un controllo rafforzato del Gip sulla richiesta del Pm di infettare il dispositivo elettronico portatile dell'indagato con il captatore informatico.

Tutti interventi di natura garantista. In senso opposto, lo stesso decreto legge 105/2023, con una norma di interpretazione autentica sulla definizione di «delitti di criminalità organizzata» - i cui effetti la Cassazione ha ritenuto legittimamente retroattivi (sentenza 47643/2023) - ha esteso le severe regole per le intercettazioni previste dal decreto legge 152/1991 a fattispecie criminose non associative.